

COMPENSAZIONI CREDITI IVA

*Nuove modalità di compensazione
orizzontale dei crediti IVA (art. 10
Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009)*

Roma, 25 febbraio 2010



Premessa

- La norma introduce nuovi vincoli all'utilizzo dei crediti IVA in compensazione con altri tributi o contributi, utilizzando il modello F24, ai sensi dell'art. 17 n. 241/1997 (c.d. compensazione orizzontale o esterna)
- Le nuove regole non si applicano all'utilizzo di:
 - Crediti IVA annuale in compensazione con debiti IVA maturati nell'anno successivo (c.d. compensazione verticale o interna)
 - Crediti relativi a tributi diversi in compensazione “orizzontale” o “verticale”



Nuove regole

- L'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate dopo il 1° gennaio 2010, potrà avvenire:
 1. per importi superiori a 10.000 euro, solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale o istanza trimestrale dal quale risulta il credito
 2. per importi superiori a 15.000 euro, solo se alla dichiarazione annuale sia stato apposto, da soggetti abilitati, il visto di conformità, di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) Dlgs n. 241/1997
 3. utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui



Finalità della norma

- Contrasto agli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti “artatamente creati” per essere utilizzati in compensazione in F24 (CM n. 1/2010)
- Precedenti misure di contrasto all’indebito utilizzo di crediti inesistenti
 - Art. 1, comma 30, Legge n. 296/2006 (invio istanza 5 giorni prima dell’utilizzo in compensazione all’Agenzia delle Entrate)
 - Art. 27, commi 16-20, DL n. 185/2008 (allungamento termini di riscossione, sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente)
 - Art.7, comma 2, DL n. 5/2009 (sanzione fissa del 200% per crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro)
- CM n. 13 del 9/4/2009, par. 3.4.2, Indirizzi dell’attività di verifica
- Conferenza stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15/6/2009.



Modalità e tempistica delle nuove regole di compensazione

Tipo di credito	fino a 10.000 euro	tra 10.000 e 15.000 euro	oltre 15.000 euro
Crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale	Compensazione dal 1° gennaio successivo a quello di maturazione del credito No presentazione preventiva della dichiarazione Libero utilizzo servizi di home banking	Compensazione dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA (da febbraio 2010) No visto di conformità Obbligo utilizzo Servizi telematici dell'Agenzia	Compensazione dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA (da febbraio 2010) Obbligo visto di conformità Obbligo utilizzo Servizi telematici dell'Agenzia
Crediti IVA trimestrali	Compensazione dal 1° giorno del trimestre successivo Presentazione del modello IVA TR entro il mese successivo Libero utilizzo servizi di home banking	Compensazione dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA TR Non si applica il visto di conformità Obbligo utilizzo Servizi telematici dell'Agenzia	



Compensazioni per importi superiore a 10.000 euro

- Le compensazioni dei crediti fino ad un importo annuo non superiore a 10.000 euro possono essere effettuate utilizzando i servizi di *home banking* forniti dalle Banche e Poste ovvero i servizi di *remote banking* offerti dalla Banche
- L'Agenzia delle Entrate ha segnalato l'opportunità, per coloro che intendono utilizzare nell'anno in compensazione crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate anche per le deleghe contenenti, singolarmente o complessivamente, compensazioni inferiori alla predetta soglia (CM n. 1/2010)
- Il tetto di euro 10.000 euro è riferito all'anno di generazione del credito IVA e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale)



Compensazioni per importi superiore a 10.000 euro

- Pertanto nello stesso anno solare, il contribuente disporrebbe, relativamente ai crediti IVA di due anni, di due distinti plafond cui fare riferimento, per tipologia di credito (annuale o infrannuale), come evidenziato di seguito (CM n. 1/2010):

	IMPORTO	PLAFOND	CODICE TRIBUTO
Credito annuale 2009	60.000	10.000 compensazione libera 50.000 compensazione vincolata	6099 anno riferimento <u>2009</u>
Credito III trimestre 2010	20.000	10.000 compensazione libera 10.000 compensazione vincolata	6038 anno riferimento <u>2010</u>



Utilizzo servizi telematici dell'Agenzia (Prov.v.to Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21/12/2009)

- Le deleghe di versamento relative a compensazioni orizzontali di crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui devono essere trasmesse:
 - direttamente dai contribuenti tramite i canali *Entratel* o *Fisconline*
 - tramite gli intermediari abilitati al servizio *Entratel*
- L'Agenzia invierà una prima comunicazione di ricezione del file ed una seconda di esito dei controlli (accettazione o scarto)



Utilizzo servizi telematici dell'Agenzia

- Lo scarto della delega potrà avvenire per:
 - No preventiva presentazione dichiarazione
 - No apposizione visto di conformità sulla dichiarazione
 - Compensazione in F24 del credito IVA in misura superiore all'importo del credito risultante in dichiarazione o istanza presentata
- L'Agenzia consiglia di presentare la delega alcuni giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini versamento, per avere il tempo di correggere le deleghe scartate, evitando così le sanzioni.



Credito IVA annuale

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, per importi superiori a 10.000 euro, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre (art. 3, comma 1, DPR n. 322/1998)
- Restano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO solo i soggetti con saldo a debito
- La presentazione della dichiarazione entro il mese di febbraio esonera dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (art. 8-bis, comma 2, DPR n. 322/1998)
- Nel quadro VX e VY del Modello IVA 2010 è presente un unico campo per indicare il credito da portare in detrazione o compensazione.



Credito IVA annuale

- Pertanto, con la presentazione anticipata della dichiarazione IVA, o l'apposizione del visto di conformità, il contribuente indica la volontà di compensare i crediti indicati oltre la soglia di 10.000 euro, o di 15.000 euro
- L'obbligo di porre il visto di conformità sulla dichiarazione sorge, solo se il contribuente intende utilizzare il credito IVA risultante dalla dichiarazione in compensazione orizzontale, per un ammontare superiore a 15.000 euro
- Il contribuente, che presenta la dichiarazione senza visto, può comunque modificare la sua scelta (potendo così utilizzare il credito indicato in dichiarazione oltre la soglia) presentando una dichiarazione correttiva/integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre).



Credito IVA trimestrale

- L'art. 8, comma 3 del DPR 542/1999 prevede che i soggetti in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborsi dei crediti infrannuali previsti dall'art. 38-bis del DPR n. 633/1972, possono, in alternativa, utilizzarli in compensazione orizzontale presentando all'ufficio competente apposita istanza (modello IVA TR)
- La medesima opzione è ammessa per gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni sull'IVA di gruppo (art. 73, ultimo comma del DPR n. 633/1972) relativamente alle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative annuali delle dichiarazioni di gruppo.
- L'art. 10, comma 1, lett. a) n. 5 integra il comma 3 prevedendo che tali compensazioni possono essere effettuate solo dopo la presentazione dell'istanza IVA TR.



Credito IVA trimestrale

- I requisiti per il rimborso infrannuale, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. a) b) c) ed e) DPR n. 633/1972, richiamato dall'art. 38-bis del medesimo Decreto IVA sono:
 - Aliquota media sulle operazioni attive inferiore a quella sulle operazioni passive
 - Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
 - Acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili a fini IVA ;
 - Soggetti non residenti identificati direttamente o che abbiano nominato un proprio rappresentante residente ai fini IVA.



Crediti IVA maturati da terzi

- Qualora al credito IVA da utilizzare, di importo superiore a 10.000, concorrano crediti maturati da altri soggetti, la fruizione dello stesso è condizionata alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza, anche se l'importo del credito emergente dalla singola dichiarazione e/o istanza è inferiore a 10.000 euro (Prov. Dir. Agenzia 21/12/2009)
- Con riguardo ai crediti IVA disponibili a seguito di **operazioni straordinarie**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti maturati in capo a più soggetti costituiscono ciascun un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall'operazione, che potrà disporne utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali indicare il codice fiscale del soggetto in capo a cui il credito è maturato (CM n. 1/2010)



Crediti IVA maturati da terzi: compilazione modello F24 (RM n. 286 del 22/12/2009)

- **Consolidato**: il soggetto consolidante che utilizza il credito ceduto da una società aderente al consolidato dovrà riportare in F24 nella sezione “*contribuente*”, il codice identificativo “*61 - soggetto aderente al consolidato*” e nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto l'intero credito IVA o l'ammontare del credito più elevato.
- Nei quadri VX e VY del modello di dichiarazione annuale IVA sono previsti appositi campi in cui indicare il codice fiscale del **soggetto consolidante**, che potrà disporre del credito complessivamente attribuito, come un unico autonomo plafond



Crediti IVA maturati da terzi: compilazione modello F24 (RM n. 286 del 22/12/2009)

- **Incorporazione**: il soggetto incorporante che utilizza il credito ceduto da società incorporata dovrà riportare in F24 nella sezione “*contribuente*”, il codice identificativo “62 - *soggetto diverso dal fruitore del credito*” e nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” il codice fiscale della società incorporata



Decorrenza della norma

- La norma si applica ai crediti IVA emergenti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate dopo il 1° gennaio 2010
- Le nuove disposizioni non si applicano, quindi, al credito IVA 2008 (emerso nella dichiarazione IVA 2009), nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009, che potranno essere utilizzati liberamente in compensazione, ricorrendo agli ordinari servizi telematici messi a disposizione dalle Banche o Poste
- Il credito IVA 2008 potrà essere utilizzato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione IVA relativa al 2009 (IVA 2010), all'interno della quale il credito dell'anno precedente residuo, viene “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2009 (CM n. 1/2010, par. 2)



Disciplina sanzionatoria

Violazione	Norma	Sanzione applicabile
Utilizzo in compensazione di crediti, <u>di cui sia constatata l'esistenza</u> , senza rispettare le nuove regole (assenza di visto conformità , mancata presentazione preventiva dichiarazione)	Art. 13, Dlgs n. 471/1997	Sanzione pari al 30% del credito indebito
L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti non risultanti sulla base delle dichiarazioni presentate	Art. 27, comma 18, DL n.185/2008	Sanzione dal 100 al 200% della misura del credito utilizzato indebitamente ovvero sanzione pari al 200% per importi superiore a 50.000 euro



Visto di conformità: premessa

- Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto agli Uffici fiscali
- Le altre fattispecie di certificazioni sono:
 - L'asseverazione degli elementi comunicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore
 - La certificazione tributaria o "*visto pesante*"
- Il visto di conformità costituisce in una prima analisi sulla correttezza formale della dichiarazione
- In precedenza, il visto di conformità era rilasciato in via obbligatoria dai CAF dipendenti che prestavano assistenza fiscale relativamente ai modelli 730, e dai professionisti o CAF imprese, su richiesta del contribuente per l'assistenza fiscale da loro prestata (art. 2, DM 164/1999)



Visto di conformità: soggetti abilitati ai sensi dell'art. 10, comma 7 DL 78/2009

- CAF imprese (art. 35, comma 1, lett. a) Dlgs n. 241/1997);
- Professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (combinato disposto dell'art. 35, comma 3 Dlgs n. 241/1997 e dell'art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR n. 322/1998)
 - Iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
 - Iscritti nei ruoli di periti ed esperti delle CCIAA
- Caf dipendenti (art. 35, comma 2 Dlgs n. 241/1997) sono abilitati?

(La risposta positiva data del Sottosegretario all'Economia, On. Molgora, all'interrogazione parlamentare del 16 dicembre 2009, non ha trovato conferma nella CM n.1 del 15 gennaio 2010).



Sottoscrizione dei soggetti che esercitano il controllo contabile

- In alternativa al visto di conformità, i soggetti incaricati del controllo contabile, possono attestare, sottoscrivendo la dichiarazione, l'esecuzione dei controlli richiesti per il rilascio del visto di conformità
- Il controllo contabile (art. 2409-bis codice civile) può essere esercitato da:
 - un revisore contabile
 - una società di revisione
 - un collegio sindacale costituito da revisori contabili (nomina collegio sindacale obbligatoria per SRL con capitale sociale superiore a 120.000 euro)



Visto di conformità: adempimenti preliminari al rilascio

- I CAF imprese ed i soggetti che esercitano il controllo contabile non sono tenuti ad alcun adempimento preliminare
I CAF imprese non possono prestare la loro assistenza a soggetti IRES:
 - tenuti alla nomina del collegio sindacale;
 - per i quali non sono applicabili gli studi di settore
- I Professionisti sono tenuti a presentare una preventiva comunicazione preventiva alla DRE competente (attestante i propri dati anagrafici e professionali ed allegando la polizza assicurativa e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti legali) per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto
Possono prestare la loro assistenza senza limitazioni soggettive



Visto di conformità: adempimenti preliminari al rilascio

- La polizza assicurativa deve rispettare i seguenti requisiti:
 - La copertura deve riferirsi specificatamente all'apposizione del visto di conformità, senza limitazioni della garanzia a specifici modelli dichiarativi
 - Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché ai visti rilasciati e non inferiore a euro 1.032.913,80
 - La copertura assicurativa non deve contenere franchigie
 - Previsione di totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto



Visto di conformità: tenuta della contabilità

- Il Visto di conformità è rilasciato solo se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o professionista (art. 12 e 23 DM 164/1999)
- Tale regola si intende rispettata se le scritture contabili sono tenute e predisposte dall'impresa, sotto il diretto controllo e responsabilità del CAF o professionista
- la CM 57/2009 ha chiarito che, ove il professionista che tiene la contabilità non possa apporre il visto, il contribuente può rivolgersi ad un CAF imprese o a un altro professionista abilitato, i quali saranno tenuti a svolgere i relativi controlli



Visto di conformità: controlli da effettuare (1)

- I controlli “formali” per il rilascio del visto sono finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e nel riporto del credito, anche (art. 2, comma 2, DM n. 164/99) a verificare la:
 - a) regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
 - b) corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
 - c) corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
- La CM n. 57/2009 ha indicato una serie dei controlli da effettuare per raggiungere tali obiettivi



Visto di conformità: controlli da effettuare (2)

1. Verifica della corrispondenza tra il codice di attività economica indicate nella dichiarazione IVA e quello riportato nelle scritture contabili
2. Controllo documentale per verificare la sussistenza delle condizioni giustificanti il credito IVA, quali:
 - Aliquota media sulle operazioni attive inferiore a quella sulle operazioni passive
 - Presenza di operazioni non imponibili;
 - Acquisti o importazioni di beni ammortizzabili;
 - Presenza di operazioni non soggette ad IVA;
 - Presenza di operazioni non imponibili da produttori agricoli



Visto di conformità: controlli da effettuare (3)

3. Verifica che il credito IVA da utilizzare in compensazione sia inferiore al volume d'affari
 - Se la risposta è positiva, verifica delle fatture con imposta superiore al 10% dell'ammontare dell'IVA detratta (es. IVA detratta 100.000 euro controllo fatture con imposta superiore a euro 10.000 euro)
 - Se la risposta è negativa, verifica integrale della corrispondenza tra le fatture ed i dati delle scritture contabili (dubbi sulle imprese in start up)
4. Per credito IVA riportato da anni precedenti, è richiesta la verifica della sua esposizione nella dichiarazione presentata
 - Obbligo del professionista di creare e conservare un fascicolo attestante i controlli eseguiti (Risposta a Telefisco 2010)



Visto di conformità: controlli da effettuare (4)

Check list predisposta dalla Commissione IVA del CNDCEC

1. *Il soggetto è esportatore abituale ?*
2. *Il soggetto è una società non operativa ?*
3. *Importo IVA dovuta/credito da Mod IVA 2009 (rigo VL38/39)*
4. *Contabilità IVA manuale o meccanografica ?*
5. *Registri regolarmente tenuti e conformi alla normativa vigente?*
6. *Se i registi dono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva ?*
7. *Le liquidazioni risultano stampate/trascritte ?*
8. *Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi Modelli F24 di versamento ?*
9. *In presenza di credito IVA 2008, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale ?*



Visto di conformità: controlli da effettuare (5)

10. *Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?*
11. *Risultano corretti gli importi dell'IVA a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota IVA corrispondente?*
12. *Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?*
13. *Risultano corretti gli importi dell'IVA a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota IVA corrispondente?*
14. *In presenza di regimi o metodi particolari (es. pro-rata) di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?*
15. *Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri ?*
16. *Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile ?*



Visto di conformità: sanzioni applicabili

- L'infedele rilascio di visto di conformità è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 582 euro (art. 39, comma 1, lett. a) Dlgs n. 241/1997).
- La sanzione per infedeltà è applicabile solo se vi è discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto ed i dati emersi dalla liquidazione o dal controllo (CM 52/2007).
- In caso di violazioni ripetute è disposta, nei confronti dei professionisti abilitati e CAF, la sospensione della facoltà di rilasciare il visto per un periodo da 1 a 3 anni.
- Le medesime sanzioni sono applicabili anche alle violazioni commesse dai soggetti tenuti al controllo contabile (art. 10, comma 1, lett. a) n. 7 del DL 78/2009).



Visto di conformità: costi per le imprese

Nota interpretativa del 18 febbraio 2010 della Comm. CNDCEC “Tariffa professionale”

- No previsione nella tariffa di onorari specifici per il visto di conformità, opportunità di preconcordare gli onorari con il cliente
- In assenza di accordo, in via analogica sono applicabili le disposizioni dell'art. 54 e 26 della Tariffa Professionale, quale consulenza aziendale particolare o come diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni tributarie
- Il compenso sarà definito nella misura compresa tra lo 0.5% ed il 2% del valore della pratica (credito IVA), più onorari gradualità
- Gli stessi onorari spettano qualora il visto di conformità sia apposto da soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 codice civile.



Prospettive future

Innalzamento del limite massimo dei crediti compensabili dall'attuale soglia di 516.456,90 euro a 700.000 euro, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell' art. 10, comma 8, lett. b) del DL 78/2009



Grazie !

Stefano Santalucia

Confindustria

FFW – Fisco, Finanza, Welfare

s.santalucia@confindustria.it

